

Allegato "A" al n.15119 della Raccolta

STATUTO DELL'

ASSOCIAZIONE ITALIANA NOTAI CATTOLICI

ARTICOLO I) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Italiana Notai Cattolici, denominata Associazione Italiana Notai Cattolici in acronimo AINC, che si configura nell'ordinamento canonico come associazione privata di fedeli.

La sede principale dell'associazione è Assisi (PG) presso l'Istituto Serafico in Assisi (PG) al Viale Marconi n. 6.

Essa potrà istituire rappresentanze locali a livello trans-nazionale, regionale, provinciale e/o distrettuale anche attraverso l'apertura di sedi secondarie.

Pertanto, ferma restando la sua autonomia, ai soli fini dell'approvazione dello statuto da parte dell'autorità ecclesiastica, potrà essere sottoposta in via principale alla vigilanza del Vescovo di Assisi e/o della Conferenza Episcopale Italiana essendo destinata ad esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale, previ eventuali consensi dell'autorità competente..

ARTICOLO II) FINALITA'

L'associazione, non ha scopo di lucro e si propone attraverso il suo operato di:

- promuovere un'adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei notai;
- promuovere e diffondere i principi espressi dalla dottrina sociale Cristiana nonchè la cultura del rispetto dei valori fondamentali dell'esistenza sia nell'ambito sociale, sia in quello professionale;
- favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia

fra gli uomini;

- impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell'esperienza giuridica e notarile;
- ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione del notaio nella società nazionale ed internazionale;
- richiamare l'attenzione dei notai sui problemi giuridici emergenti dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune ed all'etica;
- ampliare le conoscenze dei soci promuovendo seminari, studi, conferenze e dibattiti di interesse notarile; assistere i soci nelle scelte di programmi informatici, strutture tecniche, prodotti assicurativi "et similia", che abbiano un riferimento con l'attività notarile;
- salvaguardare gli interessi professionali, tutelare gli interessi degli associati, partecipando ad incontri con ordini professionali ed associazioni sindacali, confronti con la pubblica amministrazione;

L'Associazione non ha carattere politico né sindacale.

L'Associazione potrà partecipare ad organismi associativi notarili ed ecclesiastici, previa delibera dell'organo direttivo. In particolare l'Associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purchè finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessarie od utili per conseguimento dell'oggetto sociale.

A tali fini promuoverà ricerche, organizzerà seminari, convegni, gruppi di studio, dibattiti, cicli di lezioni, in proprio ed in collaborazione con Università, Enti ed altre Organizzazioni nazionali ed internazionali, dando luogo ad un lavoro di ricerca e di aggiornamento professionale, nonchè a pubblicazioni da realizzarsi su supporti informatici e/o cartacei.

L'Associazione sarà dotata inoltre di un sito internet, che promuoverà al pubblico l'attività svolta dall'associazione e fornirà, ove richiesta, anche attività di consulenza legislativa, tramite la redazione di pareri, opinioni e studi sulla materia oggetto del quesito.

L'Associazione opererà su tutto il territorio nazionale suddivisa per gruppi operanti nelle rispettive aree geografiche: la sezione umbra sarà la sezione principale dell'associazione e ciascuna altra sezione avrà un coordinatore affiancato da due vice coordinatori e dovrà coordinare preventivamente le attività con l'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere e potrà altresì fare domanda per accedere a finanziamenti

e/o fondi comunitari e/o statali e/o comunali e/o regionali e/o provinciali, stanziati da ogni e qualsiasi Organismo Statale e/o Privato operante nel settore.

ARTICOLO III) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DEL LAICATO

L'Associazione, consapevole della fecondità dell'approccio interdisciplinare ai problemi etici che interessano la professione giuridica, promuove il coordinamento tra le organizzazioni laicali cattoliche.

L'associazione partecipa alle organizzazioni nazionali ed internazionali di coordinamento dei laici, con particolare riferimento agli ambiti di propria competenza. L'Associazione, nelle sue articolazioni locali, ha rapporti con gli organismi diocesani e regionali attinenti all'apostolato dei laici.

ARTICOLO IV) ASSOCIATI

La partecipazione all'associazione è riservata ai notai cattolici italiani e stranieri, vincitori di concorso, in esercizio o in pensione che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa cattolica e ne accettano la dottrina e la morale cristiana.

Saranno "soci fondatori" coloro i quali partecipano all'atto costitutivo in proprio e/o per procura nonché coloro che aderiranno alla associazione entro sei mesi dalla sua costituzione.

I notai cattolici che vogliono prendere parte all'associazione dovranno presentare domanda all'organo direttivo contenente le generalità del richiedente e la dichiarazione di piena conoscenza delle norme statutarie e regolamentari e degli obblighi da queste derivanti, versando la prevista quota annuale. L'organo direttivo potrà negare l'ingresso solo su motivata decisione.

Il presidente può, in caso di urgenza, accogliere personalmente la richiesta di

iscrizione. In tal caso riferirà l'iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, nella riunione successiva, conferma o revoca l'iscrizione, comunicando l'eventuale revoca all'associato, che potrà fare ricorso nei modi e termini previsti.

Non possono essere iscritti all'associazione:

- coloro che appartengono o sostengono associazioni che, per loro natura e funzione, sono incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- coloro che sono incorsi in condanne penali definitive, sia canoniche che civili;
- coloro che vivono notoriamente in situazioni contrarie alla dottrina ed alla morale cattolica.

Anno per anno, ciascun socio dovrà procedere al versamento della quota annuale deliberata dal consiglio direttivo .

Nella prima riunione successiva al 28 febbraio di ogni anno, l'organo direttivo presenterà l'elenco aggiornato dei soci affinché l'assemblea prenda atto delle intervenute variazioni nominative. Coloro che, alla data di questa riunione, abbiano omissis di chiedere il rinnovo, saranno inseriti in un elenco a parte: perdurando la mancanza di versamento della quota annuale quale richiesta di rinnovo sino al 31 marzo successivo, essi potranno essere esclusi dal consiglio direttivo

IV.2 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Gli associati avranno diritto di partecipare alle iniziative intraprese dall'associazione secondo le norme che le regoleranno. Ogni associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la

nomina degli organi direttivi dell'associazione, salvo quanto in prosieguo previsto. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere prevista per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

IV.3 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI - Ogni associato deve:

- pagare la quota annuale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, che stabilirà il termine ultimo per il pagamento delle quote, a meno che l'associato non ne sia stato dispensato da parte del Consiglio direttivo;
- osservare le norme dello Statuto e del o dei Regolamento/i;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

IV.4 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO - La perdita della qualità di associato si ha nei seguenti casi:

- per esclusione in base a deliberazione assembleare nei casi di morosità e/o di inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari.
- per esclusione motivata disposta dall'organo direttivo;
- per l'irrogazione di una qualsiasi sanzione che comporti la cessazione, anche temporanea, dell'esercizio delle funzioni notarili;
- per recesso comunicato per iscritto all'organo direttivo.

Devono essere radiati dall'associazione:

- coloro che sono incorsi in condanne penali definitive, sia civili che canoniche;
- coloro che hanno iniziato a vivere notoriamente in situazioni contrarie alla dottrina ed alla morale cattolica;
- coloro che hanno aderito in qualsiasi modo ad associazioni incompatibili con la dottrina e la morale cattolica;
- coloro che con il loro comportamento abbiano gravemente turbato la

vita associativa.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con votazione segreta a maggioranza semplice dei presenti.

L'associato che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni che avranno effetto a partire dal 31 dicembre successivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione nei modi e nei termini di cui all'articolo precedente. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione di quell'associato che sia in mora di almeno due annualità nel pagamento della quota associativa annuale, o che abbia reiteratamente violato le disposizioni dello statuto e/o dell'eventuale regolamento. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e termini di cui all'art. 24 c.c..

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO V) PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

- Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- b) dalle quote associative;

c) dai redditi dei beni patrimoniali;

d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, persone fisiche e giuridiche, nonchè dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi nei limiti di legge.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili le quote o posizioni di associato se non nel caso di successione a causa di morte, semprechè l'erede abbia i requisiti necessari per partecipare all'associazione.

Il Patrimonio sarà amministrato dall'organo direttivo che annualmente ne renderà conto all'assemblea presentando un preventivo ed un consuntivo di gestione. L'esercizio dell'associazione si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

V.2 ESERCIZI FINANZIARI - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione, unitamente al preventivo di gestione per il nuovo esercizio ed al programma delle attività per il nuovo esercizio, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi ove si faccia coincidere detta assemblea con il Congresso Nazionale annuale da tenersi preferibilmente entro il mese di maggio di ogni anno. Dalla data dell'avviso di convocazione rendiconti e programma saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO VI) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- due Vice Presidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere ;
- i delegati territoriali.

Le cariche dell'associazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute,

I componenti gli organi dell'associazione durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO VII) ASSEMBLEA

VII.1 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'associazione ed ha competenza generale su tutto quanto non riservato per legge o statuto alla competenza di altri organi. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del preventivo di spesa, e del programma delle attività per il nuovo esercizio, ovvero entro sei mesi ove si faccia coincidere detta assemblea con il Congresso Nazionale dell'Assemblea annuale da tenersi preferibilmente entro il mese di maggio di ogni anno

VII.2 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede dell'associazione, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.

VII.3 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante raccomandata anche a mano diretta a ciascun associato al domicilio comunicato all'associazione, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza ovvero, a scelta del Consiglio medesimo, mediante invio di e-mail, nello stesso termine, all'indirizzo di posta elettronica anche certificata comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è anche convocata su richiesta scritta presentata da almeno un quinto degli associati.

VII.4 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Ogni associato che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di venticinque deleghe. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

VII.5 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, qualora questi non possa o voglia esercitare tale funzione, da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'associato che sarà designato a maggioranza assoluta di voti fra i presenti. La verbalizzazione delle riunioni assembleari è effettuata dal

Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assemblea nomina un segretario, anche non associato. L'assemblea inoltre, se lo crede opportuno, nomina due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

VII.6 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI - L'assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la presenza degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

VII.7 SISTEMI DI VOTAZIONE - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Su richiesta di almeno un quinto di presenti le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.

ARTICOLO VIII) CONSIGLIO DIRETTIVO

VIII.1 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo dura in carica due esercizi ed è composto da un numero di membri variabile da nove a diciassette secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo uscente ed è eletto come segue:

- per la metà più uno dei membri dall'assemblea;

- un membro è designato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

- un membro è designato dalla Conferenza Episcopale Italiana;

- i restanti sono designati dal Consiglio direttivo uscente al fine di tracciare una linea di continuità sui lavori in corso.

Il tutto fatta eccezione soltanto per i primi membri i quali sono determinati nel numero ed eletti tutti dall'assemblea ad eccezione del membro designato dal Consiglio Nazionale del Notariato e del membro designato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione e i membri così eletti scadranno unitamente agli altri consiglieri già in carica. Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente, ove non confermati nell'incarico, saranno membri ad honorem del Consiglio Direttivo e non faranno numero per la determinazione della quantità dei membri del Consiglio stesso ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi, comportando pertanto la possibile deroga al numero di consiglieri sopra statuita.

VIII.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il funzionamento del Consiglio Direttivo è così regolato:

A) PRESIDENZA - VICEPRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che è anche il Presidente dell'Associazione.

Il consiglio elegge anche tra i suoi membri due vice Presidenti i quali dovranno sostituire in tutte le funzioni il Presidente nei casi di assenza o impedimento, a firma disgiunta tra loro.

B) RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mediante posta elettronica certificata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Si considerano comunque valide, anche in mancanza di regolare convocazione, le riunioni totalitarie. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali firmati da chi presiede e dal Segretario dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il segretario sarà nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

VIII.3 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Esso predisporre e adotta gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti gli associati. Prov-

vede alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto annuale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Individua la data e il luogo in cui tenere il Congresso Nazionale annuale. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo o commissione che reputi necessaria o utile per le attività dell'Associazione, a cui possono essere chiamati a farne parti anche esponenti estranei al notariato, stabilendone mansioni ed eventuali compensi,

Il Consiglio Direttivo, ha facoltà, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi membri, di delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o alcuni dei suoi componenti, determinandone eventuali compensi e/o rimborsi spese.

Il Consiglio ha anche facoltà di costituire comitati destinati, all'interno dell'associazione, ad approfondire un tema particolare che l'associazione reputa degno di approfondimento e di studio da parte di un organismo autonomo, ma collegato all'associazione stessa. Il comitato sarà diretto da un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, il quale ne coordinerà l'attività e ne riferirà all'assemblea e al Consiglio direttivo ogni qualvolta ne sarà richiesto. Sarà sua cura inoltre informare il Consiglio direttivo delle eventuali iniziative adottate, pena la decadenza dalla carica che dovrà essere adottata a maggioranza dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO IX) PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'associazione, è

eletto nel proprio ambito dai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente promuove le iniziative dell'organo direttivo e ne esegue le delibere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della stessa; in caso di sua assenza od impedimento tutte le sue funzioni sono demandate ai Vice Presidenti in carica. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli fossero attribuite dagli organi dell'associazione. Il Presidente conserva il diritto di voto sia in assemblea sia in consiglio direttivo, salve le ipotesi particolari previste nel presente statuto.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio in materie di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ha facoltà, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO X) SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente ed i Vice Presidenti, redige tutti gli atti inerenti all'attività sociale, cura la corrispondenza; redige i verbali, fatta eccezione per i casi di assenza o impedimento e quelli in cui i verbali siano redatti da un notaio, ed è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei libri sociali. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è nominato da Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

ARTICOLO XI) – TESORIERE

Il Tesoriere assiste il Segretario nella propria attività; è responsabile della tenuta della contabilità e cura l'esecuzione di eventuali mandati di pagamento. Il Teso-

riere è nominato da Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

ARTICOLO XII) DELEGATI TERRITORIALI

A cura del consiglio direttivo, potranno essere nominati, a tempo determinato, delegati territoriali Regionali e Distrettuali scelti tra gli associati in riferimento al distretto notarile di rispettiva provenienza. I delegati territoriali rappresentano l'Associazione nelle iniziative svolte nell'ambito della Regione e/o del Distretto Notarile di appartenenza e potranno essere sostituiti in qualunque momento per decisione dell'organo direttivo.

ARTICOLO XIII) RIUNIONI

Le riunioni dei vari organi associativi potranno tenersi anche all'estero, purché in tale ultimo caso ci sia un preavviso non inferiore a quarantacinque giorni. e in ogni caso potranno tenersi anche in audio videoconferenza sempre nel rispetto del metodo collegiale. E', a tal fine, necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario se nominato o il notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO XIV) CONSULENTE ECCLESIASTICO CENTRALE

Il Consulente Ecclesiastico centrale dell'associazione è un sacerdote secolare o regolare eletto dal Consiglio direttivo con votazione segreta a maggioranza semplice dei presenti e, poi, confermato dal Vescovo diocesano della sede principale dell'associazione, previo consenso dell'Ordinario religioso se necessario.

Esso partecipa di diritto alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, ed ha il compito di far osservare i principi etici e morali propri della religione cattolica al fine di perseguire le finalità dell'associazione.

Partecipa alle iniziative spirituali, culturali e scientifiche dell'associazione.

Spetta al consulente ecclesiastico promuovere iniziative specifiche volte a favorire la formazione umana e professionale degli associati.

Il Consulente Ecclesiastico Centrale, altresì:

- rappresenta l'autorità ecclesiastica in seno all'associazione;
- anima e sostiene la comunione e il servizio ecclesiale dell'associazione ed è il garante della fedeltà al Magistero della Chiesa;
- può nominare per quattro anni, previo nulla osta dell'Ordinario diocesano territorialmente competente, consulenti ecclesiastici territoriali, che possono essere confermati più volte, al fine di assistere i delegati territoriali;

- offre all'associazione le indicazioni per il cammino spirituale e per l'attività pastorale dei soci, promuovendo al riguardo le opportune iniziative;

- programma le riunioni dei consulenti ecclesiastici territoriali per trattare i problemi riguardanti il loro ufficio.

Il Consulente Ecclesiastico Centrale può essere coadiuvato da uno o più Vice Consulenti da lui nominati, previo nulla osta dell'Ordinario diocesano della sede principale dell'associazione, che possono essere confermati più volte.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato più volte.

ARTICOLO XV) LIBRI SOCIALI

Dovranno essere tenuti il libro dei soci, il libri verbali delle assemblee, il libro verbali dell'organo direttivo ed il libro cassa, anche nella forma di schedari. I libri saranno vistati, prima di essere utilizzati, da due consiglieri, dovranno essere conservati dal segretario e potranno essere consultati dagli iscritti, previa richiesta.

ARTICOLO XVI) COMMISSIONI

Allo scopo di condurre studi o indagini generali o particolari, di interesse notarile, spirituale e religioso, in via temporanea o permanente, possono essere costituite dal consiglio direttivo delle Commissioni di studio formate da notai, magistrati, avvocati, religiosi, professori universitari, tutti cattolici ed esperti, scelti anche al di fuori degli associati.

ARTICOLO XVII) CONGRESSO NAZIONALE

Entro il mese di maggio di ogni anno si terrà il Congresso Nazionale dell'Associazione che si incentrerà su temi vicini alla dottrina cattolica e al quale parteciperanno tutti gli associati riuniti in Assemblea. In tale occasione, al fine di

comprimere i costi di gestione, potrà essere convocata anche l'assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto e per le altre materie che il consiglio direttivo riterrà di porre all'Ordine del Giorno. Ove possibile e compatibilmente con le tempistiche organizzative, il Consiglio Direttivo, al termine del Congresso, comunicherà la data e il luogo del prossimo Congresso.

ARTICOLO XVIII) MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea degli associati con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai fini canonici ogni modificazione statutaria diventerà operativa dopo la *recognitio* del Vescovo diocesano della sede principale dell'associazione.

ARTICOLO XIX) SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori (scelti tra i notai associati) e stabilirà come destinare i beni residui, che preferibilmente dovranno essere destinati ad organismi notarili e ad enti cattolici.

ARTICOLO XX) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme canoniche sulle associazioni private di fedeli, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza della competente autorità ecclesiastica, nonché le norme civili sulle associazioni.

Firmato: Filippo Ferrara - Umberto Russo - Angelo Pasquariello
- Ciampini Biagio - Amedeo Fantigrossi - Raffaello Bianco -
Massimo D'Ambrosio - Carmen Raviele - Nicola Bruno - Chiara
Mingiardi in proprio e nq.- Paolo Gentile - Carlo Fragomeni -
Rita Fochesato - Carmelo Gambacorta - Mariarosaria Russo -
Adele De Bonis Cristalli - Cardelli Paola - Eraldo Scarano -

Lilia Rottoli - Dello Russo Andrea - Rosanna Ricciardi - Di
Lorenzo Luca - Flora Caputo - Dante Roberto Cogliandro - Gal-
letti Marco - de Cesare Giampiero - Panno Raffaele - Angela
Caputo - Carbonari Elisabetta - Giacinto Francesco Falconetti
- D'Auria Matteo - Pellicanò Gianluca - Luisa Zagaria - Di Leo
Francesca - Canape Alberta - Domenico De Carlo - Luigi Schet-
tino - Galassi Giampietro - Francesco Merola - Alfredo Caiazza
- Leopoldo Ivo Golia - Notaio Luigi Napolitano (sigillo)